



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Dicembre 2014 – Febbraio 2015



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

**Sentenze e Ordinanze della Corte
Costituzionale relative alle Regioni a Statuto
Speciale e alle Province autonome**

Giugno - Settembre 2014

| Sentenza/Ordinanza | Giudizio | Ricorrente | Resistente | Esito favorevole | Materia |
|---------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 268/2014 | principale | Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento | Presidente del Consiglio dei Ministri | Estinti i giudizi | Finanza pubblica GU 50/2014 |
| 269/2014 | principale | Presidente del Consiglio Ministri | Provincia autonoma di Trento | Stato/Provincia | coordinamento finanza pubblica, ambiente, ordinamento civile GU 51/2014 |
| 275/2014 | incidentale | Tribunale regionale giustizia amministrativa di Trento | Regione autonoma Trentino-Alto Adige. | Regione | Elezioni GU 51/2014 |
| 277/2014 | incidentale | Tribunale regionale giustizia amministrativa di Trento | Presidente del Consiglio dei Ministri | Stato | Immigrazione GU 52/2014 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--------------------------|---------------|---|
|  Osservatorio Legislativo Interregionale | | Roma, 26 – 27 febbraio 2015 A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome | | | | |
| 2/2015 | principale | Presidente Consiglio Ministri | del dei | Friuli Venezia Giulia | Stato/Regione | Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, caccia GU 4/2015 |
| 7/2015 | principale | Presidente Consiglio ministri | del dei | Regione Sardegna | Stato | Pubblico impiego GU 5/2015 |

| | |
|--|--|
|  <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 – 27 febbraio 2015</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome</p> |
|--|--|

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 17 - 26 novembre 2014, n. 268 (G.U. 50/2014)

Materia: Finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Titolo VI statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 2, comma 106, legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010); principio di leale collaborazione

Ricorrente/i: Province autonome di Bolzano e di Trento (ricorsi nn. 36 e 37/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 10/2011

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato estinti i giudizi

Annotazioni:

Le Province di Trento e Bolzano hanno promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 225/2010 laddove prevede che «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».

A giudizio delle ricorrenti tale norma incide sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma, in quanto imporrebbe a quest'ultima l'obbligo di destinare, nell'anno 2011, una parte dell'intervento di cui al comma 117 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, concernente il finanziamento di progetti per i territori di confine - alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, addirittura fissando la misura di tale riserva; la norma, pertanto, avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento rinforzato previsto dall'art. 104, primo comma, dello statuto speciale, ai sensi del quale le disposizioni del Titolo VI dello statuto, in materia di finanza della Regione e delle Province autonome, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, previa intesa tra il Governo e la Regione o le due Province.

Inoltre, secondo le Province ricorrenti, sarebbe violato anche l'art. 79, secondo comma, dello statuto speciale, il quale stabilisce che le misure di cui al primo comma del medesimo art. 79 - tra le quali vi è anche il finanziamento dei progetti relativi ai territori di confine - possano essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104.

La norma impugnata, infine, violerebbe il principio di leale collaborazione, perché lo Stato sarebbe intervenuto unilateralmente in una materia contrassegnata dalla necessità della preventiva intesa con le Province autonome.

A giudizio della difesa statale, invece, la disposizione censurata avrebbe un'efficacia temporalmente circoscritta all'anno 2011 e non innoverebbe in alcun modo il concorso



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

delle autonomie agli obblighi di finanza pubblica, ma si limiterebbe a regolare, con riferimento ad un intervento già concordato, la previsione di copertura delle spese sostenute dall'organismo di indirizzo nell'attività di istruttoria e di verifica dei progetti di finanziamento.

Dopo l'introduzione del giudizio, l'art. 1, comma 519, lettera c), della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2014, i commi da 118 a 121 dell'art. 2 della l. 191/2009 e conseguentemente la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, ha comportato l'estinzione del giudizio.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 novembre - 3 dicembre 2014, n. 269 (G.U. 51/2014)

Materia: coordinamento finanza pubblica, ambiente, ordinamento civile

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 9, 97, 117 secondo comma, lettere l) ed s) e terzo comma Cost., artt. 4, 8 e 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 58/2012)

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria provinciale 2012)

Esito del giudizio:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria provinciale 2012);

2) illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge provinciale 18/2011, nella parte in cui introduce il comma 10-bis nell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute);

3) illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 12, della legge provinciale 18/2011, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici);

4) illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, della legge provinciale 18/2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

5) illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 5, della legge provinciale 18/2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-quater nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

6) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 5, lettera a), della legge provinciale 18/2011;

7) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale 18/2011;

8) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge provinciale 18/2011 in riferimento all'art. 8, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

9) estinzione del giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della legge provinciale 18/2011;

10) cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, lettera c), della legge provinciale 18/2011, in riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e all'art. 8, numero 1), del d.P.R. 670 del 1972;

11) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge provinciale 18/2011.

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 18/2011 (Legge finanziaria provinciale 2012).

In primis la Corte dichiara estinto il giudizio con riferimento agli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, comma 4 (e, in quanto basati su quest'ultimo, commi 9 e 18), della legge impugnata, essendo intervenuta la rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, seguita dall'accettazione di parte resistente.

Dichiara quindi inammissibile la questione relativa all'**art. 51, comma 5, lett. a)** per assoluta carenza di motivazione (ex plurimis, sentenza n. 189 del 2014, ordinanza n. 123 del 2012), in quanto la censura, pur presente nell'epigrafe e nel petitum del ricorso, non è in alcun modo ripresa, né motivata, nel corpo del ricorso medesimo.

Ancora in via preliminare, la Corte respinge le eccezioni della Provincia resistente di inammissibilità per errata o contraddittoria invocazione dei parametri di legittimità relativi a diverse delle disposizioni impugnate: afferma la Corte che nel ricorso sono chiare sia le norme impugnate che i vari parametri costituzionali invocati e che, come già riconosciuto in molte occasioni, nel contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome ben può accadere che la normativa oggetto di giudizio afferisca ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali ed è di conseguenza *“evenienza ricorrente che, in questo tipo di giudizi, l'impugnativa prospetti una pluralità di questioni, anche alternative tra loro, riferite a diversi parametri costituzionali e dipendenti dalle diverse possibili qualificazioni della norma impugnata sotto il profilo della competenza. Pertanto, diversamente da quel che accade per i giudizi in via incidentale, la giurisprudenza di questa Corte consente, nei giudizi in via principale, che le questioni siano prospettate in termini dubitativi o alternativi”* (sentenze n. 187 del 2013, n. 289 del 2008, n. 447 del 2006; ordinanza n. 342 del 2009).

Quanto al merito delle censure, la Corte si pronuncia su quelle riferite all'**art. 16, comma 1**, abrogato successivamente al ricorso ma applicato medio tempore. La Corte ritiene che tale disposizione, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni dal 2012 in poi ed escludendo da tale spesa, diversamente dalla disciplina statale, *“gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore”*, violi l'art. 117, terzo comma Cost. e la dichiara pertanto illegittima. Infatti, la Corte aveva più volte già chiarito che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 78/2010, che disciplina i limiti di spesa relativi al personale



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

nelle pubbliche amministrazioni, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012) per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari. Viceversa, l'impugnato art. 16, comma 1, della legge provinciale permette che tale limite sia oltrepassato, e pertanto viola un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, nella parte in cui esclude alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale da esso stesso individuato.

La questione di legittimità dell'**art. 17, comma 1** viene invece dichiarata dalla Corte inammissibile. La disposizione stabilisce che per il 2010 si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010. La Corte ritiene che il richiamo nel ricorso al parametro interposto di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 78/2010, che contiene il divieto –già ritenuto dalla Corte applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 181 del 2014 e n. 3 del 2013) – di riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013, sia nel caso di specie del tutto inconferente, in quanto la disposizione provinciale si riferisce al solo anno 2010.

D'altra parte, in relazione al triennio 2011-2013, l'impugnato art. 17, comma 1 reitera testualmente il divieto stabilito dalla legge statale, laddove afferma che «le progressioni di carriera dello stesso personale, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per gli anni in questione, a fini esclusivamente giuridici».

La Corte analizza poi le censure riferite all'**art. 27, comma 4** nella parte in cui, introducendo il comma 10-bis nell'art. 44 della legge provinciale 16/2010 (Legge provinciale sulla tutela della salute), affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La disposizione impugnata, infatti, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell'APRAN, in realtà definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali. Pertanto, il legislatore provinciale ha sconfinato nell'ambito dell'ordinamento civile, riservato alla competenza legislativa esclusiva statale (sentenze n. 77 del 2013 e n. 61 del 2014, entrambe riferite alla Provincia autonoma di Bolzano).

Viene dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle censure mosse avverso l'**art. 27, comma 6, lettera c)** per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile: la disposizione censurata, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 della legge provinciale 16/2010, assoggettava la dirigenza del servizio sanitario provinciale al *cosiddetto spoils system*, stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

per i servizi sanitari. La Corte prende atto che disposizione impugnata è stata abrogata successivamente al ricorso statale ad opera della legge provinciale 16/2013 e non ha trovato applicazione prima della sua abrogazione.

Quanto alla censura dell'**art. 51, comma 12**, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 26/1993 (Legge provinciale sui lavori pubblici), subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale.

Richiama le numerose pronunce sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, anche con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Trento, ricordando come (sentenza n. 45 del 2010) il fatto che l'art. 8, numero 17), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol attribuisca alle Province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria anche in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale», non significa «che – in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nell'ambito territoriale della Provincia – la legislazione provinciale sia libera di esplicitarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006». Inoltre (sentenza n. 74 del 2012), «la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei “principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”» e che «tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile». In particolare, i principi della «disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto [...] devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza».

Alla luce dei suddetti orientamenti, la Corte ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzi delle stazioni appaltanti e con il «principio di adeguamento continuo» dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 163/2006. La disciplina dell'adeguamento dei prezzi, anche se nella fattispecie in giudizio riguarda la fase pubblicitica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto, in realtà si ripercuote su tutte le fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Pertanto, essa produce un effetto condizionante sull'autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento. La disposizione impugnata interferisce quindi con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 74 del 2012, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007).

La Corte ritiene fondate anche le censure riferite alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. da parte dell'**art. 57, comma 4**, che ha introdotto l'art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

dagli inquinamenti), prevedendo una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi e consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo.

La Corte ricorda che, per costante giurisprudenza (sentenze n. 285 del 2013, n. 244 del 2011, n. 249 del 2009, n. 62 del 2008), la disciplina dei rifiuti «si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (così, in particolare, la sentenza n. 249 del 2009). In particolare, la legislazione statale stabilisce, nell'art. 208, comma 13, del decreto legislativo 152/2006, a prescindere dall'applicazione di norme sanzionatorie, quali siano le conseguenze dell'infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione. La suddetta disposizione del codice dell'ambiente prevede che in tali casi l'autorità competente proceda, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, con eventuale sospensione dell'autorizzazione, o alla revoca dell'autorizzazione. Trattandosi di una disciplina rientrante nella competenza esclusiva statale, quella in materia ambientale, eventuali disposizioni regionali che introducano deroghe o dettino una diversa disciplina sono da considerare illegittime.

Ancora illegittimo è considerato dalla Corte l'**art. 57, comma 5**, che introduce l'art. 86-ter nel d. Pres. Prov. Trento n. 1-41/Legisl del 1987, nella parte in cui prevede per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, analogamente all'art. 57, comma 4 della legge impugnata, una sanatoria per le violazioni commesse consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Il ragionamento prospettato dalla Corte è medesimo a quello riferito alla censura precedente: la disciplina provinciale dello smaltimento delle terre e rocce da scavo è illegittima in quanto interviene in materia di legislazione statale esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 232 del 2014; n. 70 del 2014; n. 300 del 2013). «In materia di smaltimento delle rocce e terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni» (sentenza n. 232 del 2014). Procedure già analiticamente dettate dal legislatore statale: gli artt. 266, comma 7, e 184-bis del codice dell'ambiente, relativamente al trattamento dei sottoprodotti – a cui il sopravvenuto art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo – demandano ad appositi decreti ministeriali la fissazione della disciplina per la semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo e per l'individuazione dei criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti.

La Corte esamina infine le censure relative all'**art. 77**, che inserisce il comma 1-bis nell'art. 8-bis della legge provinciale 18/1987 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), prevedendo la possibilità di conferire l'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna anche a un soggetto privo dei



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

requisiti per la nomina a dirigente, «purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione».

La questione prospettata con riferimento all'art. 8, numero 1), dello statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che conferisce competenza alla provincia in materia di personale nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, è inammissibile perché i parametri interposti invocati non sono conferenti. La Corte precisa che la disposizione non si occupa dell'accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'Istituto cimbro, limitandosi a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente. Quindi, l'art. 28 del decreto legislativo 165/2001, indicato quale parametro interposto, non costituisce un termine di raffronto pertinente, poiché stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali. Nemmeno è conferente l'art. 19, comma 6, dello stesso decreto legislativo, che consente di conferire incarichi dirigenziali a persone esterne alla pubblica amministrazione con particolari requisiti. Anche in questo caso non risulta esservi coincidenza con la fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica amministrazione.

Neppure è fondata poi la questione prospettata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Ricorda la Corte che i cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, tutelata dalla legge provinciale 6/2008 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali). L'Istituto cimbro ha lo scopo di promuovere le conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. Tenendo però conto delle difficoltà di reclutamento all'interno di una ristrettissima cerchia di persone come è quella costituita dalla minoranza cimbra, la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legge provinciale sugli incarichi dirigenziali all'evidente scopo di permettere che a capo di tale istituto possa essere posta una persona che conosca la lingua e la cultura cimbra. La Corte ritiene dunque che la disposizione sia legittimamente giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito sia dall'art. 6 Cost., sia dallo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sia dalle norme di attuazione di quest'ultimo. Essa appare, pertanto, conforme ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nel presupposto, non esplicitato nella disposizione impugnata ma chiaramente desumibile dalla disciplina dell'Istituto cimbro, che tale soluzione si renda necessaria al fine di affidare l'incarico in questione a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 1 - 5 dicembre 2014, n. 275 (G.U. 51/2014)

Materia: elezioni

Tipo di giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 1, secondo co., 3, 48, secondo co., e 67 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Resistente/i: Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Oggetto del ricorso: art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali) (ord. 98/2014)

Esito del giudizio: la Corte dichiara la questione non fondata.

Annotazioni:

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale, del DPRReg. TAA n. 1/L del 2005 nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60% dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

Secondo il TRGA tale disposizione viola l'art. 3 Cost., congiuntamente con gli artt. 1, secondo co., e 67 Cost., poichè non subordinando l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, trasformando così una maggioranza relativa di voti, anche modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determina un'alterazione della rappresentanza democratica.

Secondo il TRGA inoltre si introduce un meccanismo premiale irragionevole e incongruo, che non assicura la governabilità, in quanto incentiva il raggiungimento di accordi tra liste anche non omogenee solo per accedere al premio, senza scongiurare il rischio che la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi dopo le elezioni, o che uno dei partiti che ne faceva parte se ne distacchi. In ultimo il TRGA ritiene che la modalità di attribuzione del premio sia in contrasto con il principio di uguaglianza del voto, poichè il peso dei voti espressi per le liste perdenti risulterebbe molto inferiore a quello espresso per la lista o colazione vincente, in violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost.

La Corte in via preliminare, esamina e dichiara infondate le eccezioni di inammissibilità della questione sollevate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Nel merito ritiene la questione non fondata.

Innanzitutto non ritiene condivisibile la sovrapposibilità della normativa regionale con quella statale di cui alla legge 270/2005, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, in quanto le due discipline sono nettamente diverse. Una riguarda l'elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive della sovranità popolare in una forma di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

governo parlamentare, mentre la normativa regionale impugnata riguarda gli organi politico-amministrativi dei Comuni, (sindaco e consiglio comunale), titolari di una limitata potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale diretta. Inoltre la legge statale disciplina un'elezione a turno unico, mentre quella regionale prevede il doppio turno, secondo il modello della disciplina elettorale del TUEL. La legge statale, infine, fa riferimento, per l'attribuzione del premio di maggioranza, ad una sorta di collegio unico nazionale che ha dimensioni non comparabili a quelle dei Comuni regolati dalla legge regionale.

La Corte invece condivide e richiama le conclusioni del Consiglio di Stato che, nel valutare la legittimità costituzionale dell'art. 73, co. 10 del TUEL, (sebbene riferito ai comuni al di sopra dei 15.000 abitanti), ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione osservando che i premi di maggioranza previsti per le elezioni politiche riguardano «sistemi elettorali fondati su turno unico e dunque caratterizzati da schemi assolutamente non raffrontabili con sistemi elettorali a doppio turno» (sentenza n. 4680 del 2013).

Condivide altresì la decisione del CdS sulla circostanza che rientri nella discrezionalità del legislatore che disciplina le elezioni locali bilanciare l'interesse alla rappresentanza politica e quello alla governabilità, alla luce dei possibili rapporti tra il candidato sindaco e le liste ad esso collegate.

La Corte rileva ancora che Il d.P.Reg. n. 1/L del 2005 ricalca, per l'elezione dei Comuni trentini al di sopra dei 3.000 abitanti, il sistema elettorale previsto dal TUEL per i Comuni al di sopra dei 15.000, con due soli elementi di differenziazione: la legislazione regionale non prevede il voto disgiunto, che è invece ammesso dal TUEL, e introduce, a differenza di quella statale, una clausola che fissa, in ogni caso, a non più del 70%, la quota di seggi assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco.

La Corte comunque, al di là di queste differenze, ritiene che il meccanismo premiale previsto dal legislatore regionale sia analogo a quello contemplato dal TUEL, e ciò conferma che neppure per esso possano ravvisarsi ragioni di assimilazione con le questioni di costituzionalità di cui alla legge 270/2005.

Più in dettaglio la Corte ribadisce che le votazioni al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell'attribuzione del premio, infatti nel turno di ballottaggio non c'è più la possibilità del voto disgiunto in quanto si vota solo per il candidato sindaco collegato a una o più liste, senza possibilità per l'elettore di bocciare il collegamento prescelto dal candidato al quale intende esprimere il suo consenso.

Secondo la Corte anche il sistema elettorale trentino ha valorizzato il collegamento tra sindaco e liste a lui collegate, quindi nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà dell'elettore è espressamente legata alle liste che lo sostengono e ciò giustifica l'effetto di trascinamento che il voto al sindaco determina sulle liste a lui collegate con l'attribuzione del premio del 60%. La Corte non ritiene quindi irragionevoli il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza, ma al contrario li reputa funzionali alle esigenze di governabilità dell'ente locale, che nel ballottaggio sono più in rilievo.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

Né ritiene che tale meccanismo leda il principio di uguaglianza del voto che «esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo», ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato debba necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sentenze n. 39 del 1973, n. 6, n. 60 e n. 168 del 1963, n. 43 del 1961); fermo restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza (ex plurimis, sentenza n. 107 del 1996).



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 1 - 12 dicembre 2014, n. 277 (G.U. 52/2014)

Materia: immigrazione

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 3 Cost.

Ricorrente/i: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Esito del giudizio: dichiarazione di inammissibilità

Annotazioni:

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato, in via incidentale, in relazione a due diversi giudizi, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., delle disposizioni indicate in epigrafe, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto facoltativo in flagranza, con la conseguenza di porre legislativamente, per i medesimi effetti espulsivi, sullo stesso piano di disvalore dette condanne con quelle riportate per i reati più gravi, in cui l'arresto in flagranza è previsto come obbligatorio ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. e senza attribuire alla pubblica amministrazione l'onere di valutare in concreto la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario.

I giudizi promossi davanti il Tribunale riguardano il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in ragione del fatto che nei confronti del ricorrente era stata emessa, ex art. 444 cod. proc. pen, sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81 (reato continuato) cod. pen. e 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 5, DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Le disposizioni oggetto di censura determinerebbero, secondo il rimettente, un'irragionevole disparità di trattamento e violerebbero, pertanto, i principi di uguaglianza e ragionevolezza, che rappresenterebbero dei limiti all'ampia discrezionalità attribuita al legislatore.

La Corte motiva l'inammissibilità della questione sollevata, sulla base del rilevante tasso di manipolatività che caratterizza il petitum formulato, derivante anche dalla natura creativa e non costituzionalmente obbligata della prospettazione del rimettente.

Secondo la Corte, la pronuncia additiva richiesta dal Tribunale, in merito al sistema identificativo delle fattispecie ostative alla concessione o al rinnovo del permesso di soggiorno a seguito di condanna penale del richiedente, risulta diretta ad una radicale



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

innovazione dell'attuale disciplina, che non si circoscriverebbe neppure al caso oggetto di giudizio, comportando l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente quantitativo, fondato sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile.

La scelta del legislatore, sottesa alle disposizioni censurate, è stata, invece, quella di dar vita ad un sistema bipartito, basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita: il primo, di tipo misto, costruito su base, in parte quantitativa, raccordata cioè alla pena prevista dalla legge e in parte qualitativa, ragguagliata alla specificità dei titoli di reato e il secondo calibrato in funzione di tipologie di reati, individuati *ratione materiae* e raggruppati all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi settori di criminalità.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 12 - 22 gennaio 2015, n. 2 (G.U. 4/2015)

Materia: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, caccia

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale

Limiti violati: art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione., e all'art. 4, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 168/2012)

Resistente/i: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d) della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010)

Esito del giudizio: la Corte

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), della l.r. 15/2012
- 2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e dell'art. 18, comma 1, lettera a), della l.r. 15/2012

Annotazioni:

La Corte decide sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, lettere a), c) e d), e 18, comma 1, lettere a) e d), della l.r.15/2012, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., e all'art. 4, numero 3), della l. cost. 1/1963.

L'art. 15 della legge regionale in questione apporta modifiche alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/2007 (Legge comunitaria 2006).

In particolare, il comma 1, lettera a), aggiunge il comma 4-bis all'art. 6 della l.r. 14/2007, che disciplina il potere della Giunta di adottare i provvedimenti di deroga al regime di protezione degli uccelli, in quanto ammessi dall'art. 9 della vigente direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Il comma 1, lettera c), sostituisce il comma 7 dell'art. 6 della l.r. 14/2007, permettendo alla Giunta di adottare comunque il provvedimento di deroga, nell'ipotesi in cui il Comitato faunistico regionale non rilasci il parere previsto dal comma 1, lettera a), entro trenta giorni.

Il comma 1, lettera d), infine, sostituisce il comma 8 dell'art. 6 della l.r. 14/2007, determinando i casi in cui le deroghe non possono essere concesse.

Il ricorrente reputa che il regime introdotto da tali disposizioni deroghi a quanto stabilito dall'art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

s, Cost.), nonché dei vincoli imposti dal diritto dell'Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), e comunque eccedendo dalla competenza legislativa statutaria in materia di caccia (art. 4, numero 3, st.).

Nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alla L.R. n. 14/2007, alla L.R. n. 6/2008 e alla L.R. n. 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria), che ha abrogato l'art. 15, comma 1, lettera a), della l.r. 15/2012, ha sostituito nuovamente il comma 7 dell'art. 6 della l.r. 14/2007, eliminando la possibilità di adottare il provvedimento di deroga anche in assenza del parere del Comitato faunistico regionale (art. 2, comma 1, lettera c), e ha sostituito anche il comma 8 dell'art. 6 della medesima legge, modificando i divieti di deroga nel senso che i relativi provvedimenti non sono mai adottabili per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insufficiente (art. 2, comma 1, lettera d).

La novella legislativa è del tutto satisfattiva rispetto alle censure svolte dal ricorrente, poiché, attraverso l'abrogazione o la sostituzione delle disposizioni impugnate, elimina dall'ordinamento regionale le norme oggetto del ricorso, e, quando le sostituisce, ne introduce altre di contenuto differente.

Inoltre, la Regione ha attestato che le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione.

La Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni vertenti sull'art. 15, comma 1, lettere a), c) e d), della l.r. 15/2012.

Ad analoga conclusione la Corte perviene riguardo all'art. 18, comma 1, lettera a), di tale legge, che, aggiungendo l'art. 8-ter nel corpo della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6/008, disciplina le immissioni sull'intero territorio regionale della fauna di allevamento detta «pronta caccia», i cui tempi e le cui modalità sono stabilite dalle riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Il ricorrente reputa violati anche in tal caso l'art. 117, primo e secondo comma, Cost., e l'art. 4, numero 3), st., ponendo a raffronto la norma impugnata con l'art. 16 della l. 157/1992, rispetto al quale sarebbe consentita una «più generalizzata introduzione di selvaggina».

In questo caso, la Regione attesta che l'immissione della selvaggina «pronta caccia» è avvenuta solo in quattro riserve, in conformità alla normativa statale. Pertanto il contenuto normativo del citato art. 18, comma 1, lettera a), sul quale si è incentrato il ricorso, nel presupposto che esso fosse tale da ampliare i limiti posti dalla legge dello Stato, non ha trovato applicazione. Considerata poi l'avvenuta abrogazione della disposizione impugnata, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

La stessa declaratoria, nonostante sia stata sollecitata dalla Regione, non può essere adottata rispetto all'art. 18, comma 1, lettera d), della l.r. 15/2012, perché la resistente ha dato atto che la disposizione ha ricevuto una pur limitata applicazione, prima di essere abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2013.

L'art. 18, comma 1, lettera d), impugnato, aggiunge l'art. 26-bis alla l.r. 6 /2008.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

Il ricorrente censura, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e alla competenza legislativa regionale in materia di caccia (art. 4, numero 3, st.), il solo comma 3 dell'art. 26-bis, perché consente ai recuperatori abilitati l'attività di recupero della selvaggina con l'utilizzazione dell'arma «ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura» della stessa.

La Corte ritiene che la questione sia fondata.

L'art. 21, comma 1, lettera g), della l. 157/1992, vieta il trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, «nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso» (art. 18, comma 5, della l. 157/1992). Il divieto deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia. È infatti evidente che la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l'arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio, e comunque nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 21, comma 1, lettera g), della l. 157/1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni, legittimando una condotta che per l'art. 12, comma 3, della stessa legge, costituisce esercizio venatorio.

La censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., resta assorbita.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 – 27 febbraio 2015

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 26 – 30 gennaio 2015, n. 7 (G.U. 5/2015)

Materia: pubblico impiego; principio del pubblico concorso

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 26/2014)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: art. 13, co. 3, legge della Regione Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenda regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione – ARBAM)

Esito del giudizio: illegittimità costituzionale

Annotazioni:

Lo Stato impugna il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale Sardegna 4/2015, che prevede che il personale a tempo indeterminato dipendente della società in house IGEA S.p.a. sia trasferito all'ARBAM con l'applicazione del contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie e che "in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile".


Secondo il ricorrente la disposizione impugnata viola il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso e si pone in contrasto con la disciplina statale della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Tale norma contrasta quindi con gli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte ritiene la questione fondata sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 97, terzo co. Cost.

Sul punto richiama la sua copiosa giurisprudenza in cui ribadisce che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione (fra le altre, sentenza n.134 del 2014), che può essere derogata solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico(ex plurimis, sentenza n. 217 del 2012).

La Corte evidenzia ancora di aver di recente ribadito il principio della necessità del pubblico concorso con specifico riferimento proprio a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all'amministrazione pubblica, precisando che "il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost." (ex plurimis sentenza n. 62 del 2012).

Precisa inoltre che non costituisce un valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico la necessità di risorse umane da parte dell'ARBAM, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società in house, in quanto tale necessità non configura una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico.

| | |
|--|--|
|  <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 – 27 febbraio 2015</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale. Regioni a Statuto speciale e Province autonome</p> |
|--|--|

La Corte quindi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 3 della legge regionale 4/2014 con riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. e ritiene assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117 secondo comma, lettera l), Cost.